FORNITURA BIENNALE DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE

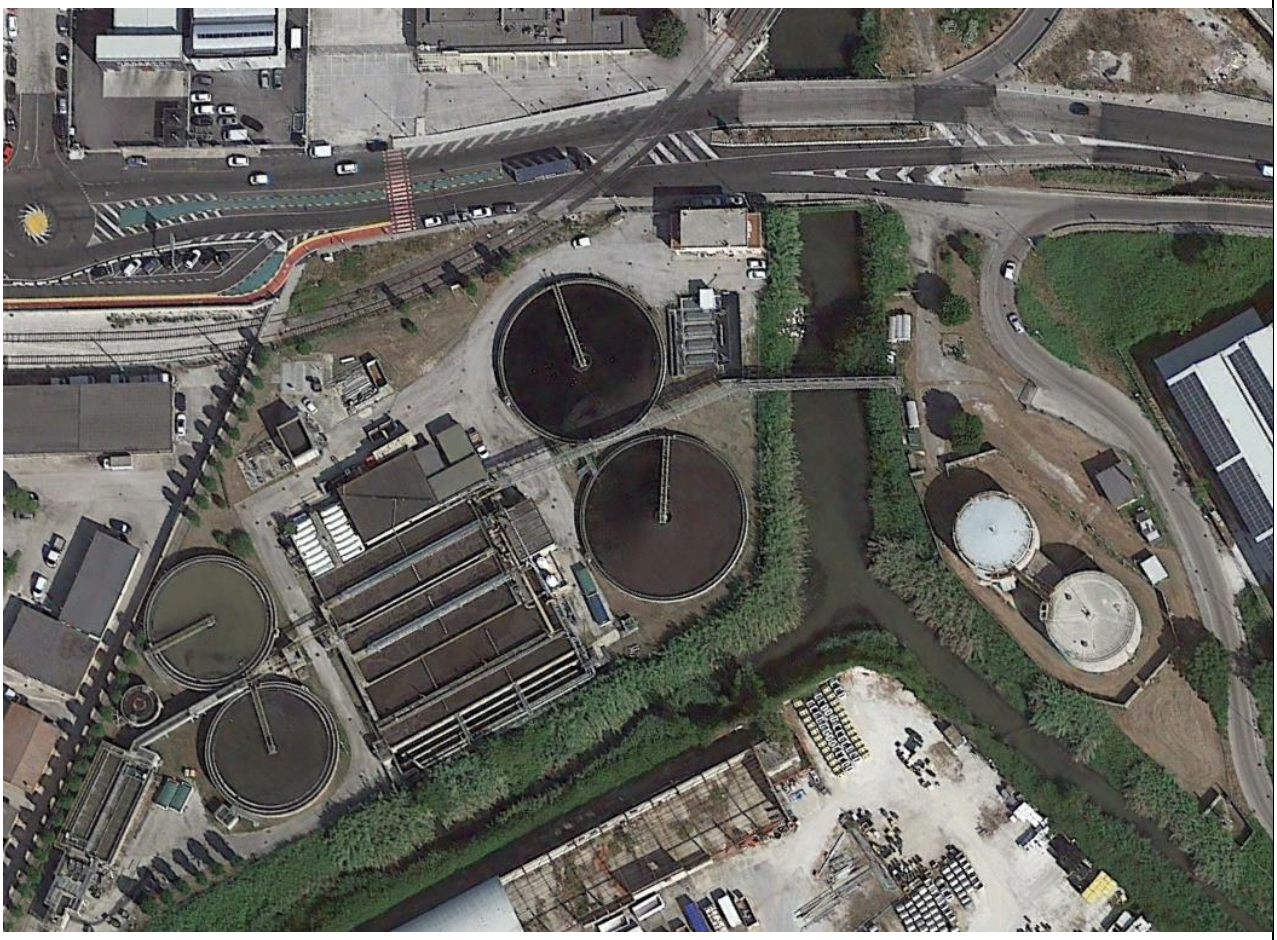

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

COMPUTO METRICO -ELENCO PREZZI

Allegati		C.S.A	
		PROGETTISTA	*RUP*
CUP		*P.I Emanuele Amoruso*	VIVA servizi S.p.A. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Ing. Andrea De Angelis) DE ANGELIS ANDREA
Data emissione	13/10/2022	*Ing. Andrea De Angelis*	
REV 01			

VIVA Servizi S.p.A. Sede legale: Via del Commercio, 29 – 60127 Ancona
Presidenza, Direzione ed Uffici: Via del Commercio, 29 – 60127 Ancona Tel.0712893.1 (Centralino) Fax 0712893.270 Web: www.vivaservizi.it
Mail: info@vivaservizi.it P. IVA e C.F. 02191980420 C.C.I.A.A. An n. 02191980420 Capitale Sociale: € 55.676.573,

Art. 1 Oggetto dell'appalto 3
Art. 2 Validità territoriale dell'appalto 3
Art. 3 Suddivisione dell'appalto in lotti 3
Art. 4 Specifiche tecniche di fornitura 3
Art. 5 Modalità di espletamento delle forniture - termini di consegna 5
Art. 6 Ammontare dell'appalto 8
Art. 7 Requisiti di partecipazione 9
Art. 8 Durata del contratto 10
Art. 9 Opzioni e rinnovo 10
Art. 10 Sopralluogo 10
Art. 11 Subappalto 11
Art. 12 Pagamento dei subappaltatori 12
Art. 13 Responsabilità in materia di subappalto e subcontratto 13
Art. 14 Aspetti relativi alla sicurezza nell'esecuzione del contratto 13
Art. 15 Modalità di stipula del contratto 14
Art. 16 Revisione del prezzo 16
Art. 17 Oneri a carico dell'appaltatore 17
Art. 18 Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria. 19
Art. 19 Rapporti con la Committenza e domicilio delle parti 20
Art. 20 Controllo qualità e accettazione della fornitura 21
Art. 21 Osservanza di leggi regolamenti e norme 24
Art. 22 Proroga e sospensione 26
Art. 23 Variazioni 26
Art. 24 Contestazioni 27
Art. 25 Pagamenti e tracciabilità 28
Art. 26 Garanzia del prodotto 29
Art. 27 Liquidazione giudiziale o morte dell'Aggiudicatario o variazione della ragione sociale 29
Art. 28 Risoluzione del contratto 29
Art. 29 Recesso per volontà della committenza 30
Art. 30 Diritti di autore 30
Art. 31 Penali 31
Art. 32 Conoscenza delle condizioni di affidamento e accettazione del C.S.A 32
Art. 33 Divieto di cessione del contratto – cessioni di credito 32
Art. 34 Interpretazioni del contratto e documenti facente parte del contratto 32
Art. 35 Esonero responsabilità della VIVA Servizi SpA e rispetto delle normative 33
Art. 36 Garanzia definitiva 33
Art. 37 Disposizioni 34
Art. 38 Definizione delle controversie 34
Art. 39 Disposizioni con riferimento al Servizio Idrico Integrato 34
Art. 40 Codice Etico 34
Art. 41 Protezione dei dati personali, obbligo di riservatezza e divieto di divulgazione 34
Art. 42 Allegati 35
Elenco documenti di progetto 35

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. La VIVA Servizi S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Marche Centro – Ancona, intende conferire tramite gara la fornitura di polielettrolita cationico in emulsione (di seguito abbreviato con la sigla PCIE) da impiegare nei comparti di disidratazione meccanica tramite decanter centrifugo presso gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi gestiti da VIVA Servizi S.p.A. (in seguito indicata anche come Stazione Appaltante) nel territorio dell'AATO 2 Marche Centro Ancona.

2. Le richieste di fornitura saranno frazionate ed effettuate a seguito di ordinativi emessi di volta in volta dalla VIVA Servizi S.p.A. in funzione delle proprie esigenze:

3. L'appaltatore dovrà svolgere tutte le attività/servizi/forniture anche se non espressamente indicate, atte a raggiungere gli obiettivi di cui al presente CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - Computo Metrico -Elenco Prezzi (denominato per brevità C.S.A.) e allegati , svolgendo altresì ogni incombenza amministrativa e di verifica necessaria all'espletamento dell'appalto e nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia.

ART. 2 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'APPALTO

1. Le forniture di cui al presente contratto sono a servizio degli impianti di depurazione nei 43 Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Marche Centro – Ancona, in particolare: Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castelbellino, Castellone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Montemarciano, Monte Roberto, Monte San Vito, Morro d'Alba, Offagna, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra dè Conti, Serra San Quirico, Staffolo, Trecastelli, Matelica ed Esanatoglia ubicati nel territorio della Provincia di Ancona e Provincia di Macerata (Codice NUTS ITI32, ITI33).

2. Le forniture saranno effettuate presso i magazzini e depositi come meglio identificati all'Art. 5 Modalità di espletamento delle forniture - termini di consegna

ART. 3 SUDDIVISIONE DELL'APPALTO IN LOTTI

1. L'appalto è costituito da un unico lotto poiché:

- I prodotti hanno caratteristiche di omogeneità tecnica/operativa e non si ravvisano evidenti vantaggi nella suddivisione e frazionamenti in modelli e tipologie
- Le forniture richieste hanno caratteristiche standardizzate rispondenti a determinate norme nazionali, europee o internazionali già definite dalla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento e non si rileva utilità nell'acquisizione di offerte tecniche differenziate rispetto alle specifiche e precise caratteristiche tecniche definite dall'appaltatore
- l'eventuale suddivisione dell'appalto in più lotti, non rende possibile l'individuazione di alcuna convenienza economica viceversa risulterebbe antieconomica negli aspetti logistici e per i maggiori costi burocratici/amministrativi

ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

1. L'appalto dovrà essere espletato con le modalità ed alle condizioni specificate nel presente C.S.A.

2. Le richieste di fornitura saranno variabili sia in termini di quantità che di frequenza per tutta la durata del contratto come specificato Art. 5 Modalità di espletamento delle forniture - termini di consegna e saranno effettuate a mezzo mail, pec o in caso di necessità anche telefonica, da parte dei Referenti Tecnici di

VIVA Servizi s.p.a direttamente al Responsabile della Esecuzione del Contratto (R.E.C.) nominato dall'appaltatore come specificato all' Art. 19 Rapporti con la Committenza e domicilio delle parti del presente C.S.A..

3. Le specifiche tecniche minime del materiale oggetto di fornitura della gara sono di seguito indicate:

SPECIFICHE MINIME PER LE FORNITURE DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE	
DESCRIZIONE	REQUISITI MINIMI
Tipologia	**Polielettrolita cationico in emulsione**
Caratteristiche Chimico Fisiche	• il PCIE non dovrà stratificare per separazione tra la fase attiva ed il solvente. Tale stratificazione non dovrà essere presente né al momento della consegna né durante lo stoccaggio negli imballi originali presso gli impianti di depurazione per un tempo pari a quello dichiarato di stabilità del prodotto; • non dovrà essere classificato come reagente pericoloso (assenza di etichetta con simbolo di irritante o corrosivo o altro ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti) ; • Non dovrà contenere sostante non pertinenti al principio attivo • Carica: Cationica • Aspetto: liquido biancastro • Odore: inodore • Densità circa 0,95÷1,1 gr/ml a 25 °C • Viscosità a 20°C circa 1200÷2500 CPS • **Percentuale di principio attivo: ≥ 40 %** • Residuo secco a 105° ≥ 40% • Flash point > 90°C • Peso molecolare, densità di carica, reticolazione, ramificazione, variabile in funzione del fango da disidratare • Stabilità: Stabile a temperature di stoccaggio comprese tra 4°C e 26 °C (ammesso range più ampio) per almeno 5 mesi
Caratteristiche dell'imballaggio	i. prodotto fornito in IBC da 1000-1050 Kg e taniche da 20-25 Kg. ii. Imballo fornito con etichettato conforme alle leggi e regolamenti vigenti dove dovrà essere riportati, in modo leggibile, il nome del prodotto, il Lotto di produzione, la data di fabbricazione, il peso e tutte le altre informazioni necessarie di legge.

4. Al fine di verificare la rispondenza tecnica della fornitura, il concorrente in sede di offerta dovrà presentare obbligatoriamente, nelle modalità indicate dal C.S.A:

"SCHEDA TECNICA" compilata in tutte le sue parti e completa degli allegati richiesti, dei certificati di conformità obbligatori richiesti e degli elementi tecnici/catalogo necessari a identificare il prodotto offerto rispondente alle specifiche richieste

5. Le specifiche tecniche minime definenti le caratteristiche dei beni oggetto della fornitura devono essere rispettate pena l'esclusione dalla gara. Sono ammesse migliorie ma eventuali sovrapprezzi rimangono compresi nella base d'asta. Eventuali varianti delle caratteristiche della fornitura debbono consistere esclusivamente in una equivalenza e/o miglioramento delle caratteristiche tecnico-costruttive che permettano una maggiore o equivalente versatilità/funzionalità, durata, efficienza e sicurezza dei prodotti da dimostrare in sede di offerta a cura dell'offerente previa presentazione di adeguata documentazione tecnica. Eventuali

optional offerti si intendono ricompresi nel prezzo offerto e andranno forniti senza alcun onere aggiuntivo per VIVA Servizi S.p.A.

6. Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica ed esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo.

7. Tutti gli imballi (OCRE)oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica ed esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo

8. Le caratteristiche costruttive e funzionali dovranno essere conformi alle norme vigenti.

9. Per il presente appalto trova applicazione l'art. 137 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i ai sensi del quale le offerte presentate dagli operatori economici saranno respinte nel caso in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi, con cui l'Unione Europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali Paesi terzi, superi il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta, ai sensi del Regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

10. La VIVA Servizi S.p.A., nel caso in cui il materiale oggetto delle forniture non dovesse corrispondere, se non per differenze accettate preventivamente, alle specifiche tecniche della "SCHEDA TECNICA", si riserva di applicare quanto previsto all'art. Art. 31 Penali del presente C.S.A.

ART. 5 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE FORNITURE - TERMINI DI CONSEGNA

1. L'Aggiudicataria, dovrà effettuare e completare entro il termine massimo di 21 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto anche in via di urgenza, tutti i test di laboratorio necessari al fine di individuare il PCIE più performante per ogni impianto di depurazione oggetto delle forniture.

2. Fermo restando che i test di laboratorio sopra indicati saranno obbligatori e necessari per individuare il migliore PCIE da utilizzare su ognuno dei depuratori specificati nella relazione tecnica illustrativa, al fine di garantire la funzionalità e continuità dei comparti di disidratazione, VIVA Servizi S.p.A. potrà richiedere all'Aggiudicatario di fornire come prima fornitura, anche in via di urgenza, PCIE con carica cationica, peso molecolare, reticolo e ramificazioni che in base all'esperienza dell'Aggiudicatario o in base ai dati gestionali in possesso a Viva servizi s.p.a possano essere compatibili con i fanghi da disidratare. Tutti i PCIE forniti dovranno comunque rispondere alle caratteristiche minime richieste nel presente CSA e dichiarate dal concorrente nella SCHEDA TECNICA". Per la prima fornitura in via di urgenza VIVA Servizi S.p.A. si riserva di eseguire test atti a definire prestazioni e consumi.

3. I prodotti individuati a seguito delle prove di laboratorio, saranno poi ordinati e testati presso i vari comparti di disidratazione. Per gli impianti, VIVA Servizi S.p.A. si riserva di eseguire un test in macchina per definire su ogni impianto la prestazione generale del PCIE in termini di secco sul disidratato TS% ed in termini di consumi specifici DKg/ton-i (dosaggio espresso come Kg di PCIE tal quale su tonnellata secca di fango disidratato. I risultati dei test in campo, saranno trasmessi al REC e saranno oggetto di riverifica e ricontrollo nel corso di tutta la validità contrattuale secondo quanto stabilito all'Art. 20 Controllo qualità e accettazione della fornitura. L'Aggiudicataria potrà presenziare le prove che saranno comunicate almeno 7 giorni prima dell'esecuzione. Nel caso in cui i prodotti testati risultino poco performati in termini di basso contenuto in secco TS% su fango disidratato o si dovessero registrare consumi specifici troppo elevati rispetto ai valori tabellari indicati all'Art. 20 Controllo qualità e accettazione della fornitura. del presente CSA l'Aggiudicataria si impegna di eseguire ulteriori test per l'individuazione di altri prodotti più idonei.

4. In sede di esecuzione previa autorizzazione del D.E del contratto potranno essere testati ulteriori PCIE anche diversi che quelli dichiarati nella "SCHEDA TECNICA" fermo restando il rispetto delle caratteristiche minime indicate nel presente CSA. I nuovi PCIE dovranno essere forniti agli stessi prezzi, patti e condizioni di gara.

5. Per la piattaforma trattamento rifiuti di Jesi la presenza di fanghi colloidali può determinare consumi più elevati rispetti a quelli definiti all' Art. 20 Controllo qualità e accettazione della fornitura.del presente CSA, quindi potranno essere testati più prodotti per individuare il migliore PCIE sia in termini di consumi che in termini di secco sul disidrato.

6. L'Aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione in riferimento al PCIE fornito rispetto a quanto dichiarato nell'Allegato "SCHEDA TECNICA" (cambio produttore fornitore, cambio prodotte ecc.ecc)

1. Le forniture dovranno essere eseguite in modo da non deteriorare le aree di stazionamento e senza insudiciare i piazzali e le strade, sia interne all'impianto che esterne. Il servizio dovrà essere eseguito con tutte le accortezze atte ad evitare l'emissione in ambiente di agenti inquinanti e preservando l'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente.

2. Ogni consegna di prodotto dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti redatti in lingua italiana:

- documento di trasporto (DdT) completo di indicazione della denominazione del prodotto in consegna, del riferimento dell'ordine effettuato
- scheda di sicurezza (SDS) conforme a quanto previsto dalla normativa vigente REACH e CLP.

3. Gli imballi ordinati saranno principalmente nel formato IBC da 1000-1050 Kg. Si stima una quantità di prodotto da fornire in taniche da 20-25 Kg pari a massimo 2000-4000 Kg per tutto l'appalto

4. Saranno a completo carico della Ditta anche gli eventuali oneri sostenuti a fronte della restituzione dell'eventuale materiale fornito non conforme o difettoso, che dovrà essere prontamente sostituito secondo le modalità e tempistiche indicate all'art.

7. I rapporti fra l'Appaltatore e la VIVA Servizi S.p.A. sono regolati in via specifica da Richieste di forniture (RdA) che saranno emesse dal Direttore dell'Esecuzione (D.E) o per tramite dei referenti dei depuratori per mezzo fax o e-mail.

8. Le richieste di fornitura saranno frazionate; La VIVA Servizi S.p.A. provvederà ad emettere gli ordinativi, secondo le proprie esigenze, specificando per ogni singolo ordinativo le tipologie e le quantità di materiali da consegnare mantenendo, salvo eccezionalità e residui quantità di fine contratto, ordini di fornitura non inferiore a € 4.000,00 (euro cinquemila/00).

9. Le parti potranno concordare per una programmazione mensile delle consegne, inviando le richieste di fornitura via e- mail o pec di norma entro i primi 15 gg del mese precedente a quello della consegna, in cui saranno indicati gli impianti, le quantità, il tipo di PCIE, il formato IBC o taniche da consegnare ed il termine ultimo per le consegne, che dovrà essere tassativamente rispettato

10. Compatibilmente con le esigenze gestionali, VIVA Servizi S.p.A., cercherà di accorpare per quanto possibile le richieste di fornitura in maniera tale da consentire all' Aggiudicataria di eseguire più consegne nello stesso giorno lavorativo

11. Il termine massimo di consegna di tutte le tipologie e quantità di materiali richiesti con il singolo ordinativo RdA è fissato in 15 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data della RdA

12. L'appaltatore dovrà sempre comunicare, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, la effettiva data prevista per la consegna.

13. Qualunque causa di ritardo nella consegna di un singolo ordinativo dovrà essere tempestivamente comunicata dal Fornitore alla Stazione Appaltante: tale comunicazione, non interrompe comunque i termini, né ha da valere come giustificazione del ritardo. I fatti di forza maggiore che, prevedibilmente, possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura devono essere tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante.

14. L'appaltatore, qualora si determini un ritardo nella consegna di un singolo ordinativo dovuto a cause *di 'forza maggiore' non imputabili a responsabilità proprie* (quali ad esempio impossibilità nel reperimento di

materie prime) delle quali sia in grado di fornire riscontri oggettivi da sottoporre alla valutazione della Stazione Appaltante, potrà richiedere una proroga del termine di consegna del singolo ordinativo fino ad un massimo di 15 giorni naturali e consecutivi (richiesta reiterabile comunque per casi eccezionali da documentare e comprovare) senza incorrere nelle penali di cui al successivo 'Art. 31 Penali

15. Tutte le consegne dovranno essere effettuate con mezzo dotato di sponda idraulica.

16. Tutte le attività, tutti gli oneri ed i rischi del trasporto sino ai siti di consegna e tutte le operazioni di scarico della fornitura sono a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario;

17. L'ordine dovrà essere accompagnato da documento di trasporto (DdT) che dovrà riportare descrizione e quantità del materiale e riferimento dell'ordine effettuato e tutti i riferimenti indicati nel CSA;

18. Saranno a completo carico della Ditta affidataria anche gli eventuali oneri sostenuti a fronte della restituzione dell'eventuale materiale fornito non conforme a quanto richiesto, materiale che dovrà essere prontamente sostituito;

19. Le consegne presso il depuratore di Camerano via Bianca per motivi tecnici dovranno essere eseguite con autocarro dotato di sponda idraulica con portata massima a pieno carico pari a 12 tonnellate

20. I materiali dovranno essere consegnati, previo accordo con il referente aziendale:

Referenti Aziendali
Coordinatore del Nucleo Operativo Jesi - Andrea Alessandrini rintracciabile al recapito telefonico 0731.60301 o cell. 366.6381666;
ii. il Coordinatore del Nucleo Operativo Fabriano - Denis Marsigli rintracciabile al recapito telefonico 0732.4056 o cell. 349.2100943
iii. il Responsabile del Nucleo Operativo Ancona (Ancona e Falconara) Stefano Morici rintracciabile al recapito telefonico 071.54892 o cell. 335.7388223
iv. il Responsabile del Nucleo Operativo Senigallia - Barbara Zanini rintracciabile al recapito telefonico 071.7923153 o cell. 366.6381662

21. Le consegne dovranno effettuarsi presso i seguenti depositi L'Aggiudicatario dovrà organizzare le consegne tenendo conto degli orari di apertura degli impianti principali dei vari nuclei operativi di VIVA Servizi S.p.A. di seguito riportati

Orari impianti presidiati							
	tipologia orario	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
Depuratore Ancona	continuato	6.00 - 19.36	6.00 - 19.36	6.00 - 19.36	6.00 - 19.36	6.00 - 19.36	7.30 - 12.30
Depuratore Falconara	continuato	6.00 - 19.36	6.00 - 19.36	6.00 - 19.36	6.00 - 19.36	6.00 - 19.36	7.30 - 12.30
Depuratore Jesi	spezzato	7.00 - 13.00 14.00 - 18.00	7.00 - 13.00 14.00 - 18.00	7.00 - 13.00 14.00 - 18.00	7.00 - 13.00 14.00 - 18.00	7.00 - 13.00 14.00 - 18.00	8.00 - 12.00
Depuratore Senigallia	spezzato / continuato	7.00 - 13.00 14.00 - 18.00	7.00 - 13.00 14.00 - 18.00	7.00 - 13.00 14.00 - 18.00	7.00 - 13.00 14.00 - 18.00	7.00 - 13.00 14.00 - 18.00	8.00 - 12.00
		6.00 - 19.36 (*)	6.00 - 19.36 (*)	6.00 - 19.36 (*)	6.00 - 19.36 (*)	6.00 - 19.36 (*)	7.30 - 12.30 (*)
Depuratore Fabriano	spezzato	7.30 - 12.30 13.30 - 16.30	7.30 - 12.30 13.30 - 16.30	7.30 - 12.30 13.30 - 16.30	7.30 - 12.30 13.30 - 16.30	7.30 - 13.30	
(*) limitatamente al periodo GIUGNO - AGOSTO di ogni anno							

22. La VIVA Servizi SpA si riserva di comunicare eventuali ulteriori depositi nell'ambito del territorio della Provincia di Ancona o nei Comuni di Matelica ed Esanatoglia (Provincia di Macerata), presso i quali effettuare le consegne senza alcun onere aggiuntivo.

23. L'ordine dovrà essere accompagnato da documento di trasporto che dovrà riportare descrizione e quantità del materiale e riferimento dell'ordine effettuato.

24. Le consegne dovranno avvenire durante tutto l'anno senza alcuna chiusura per ferie; pertanto, l'aggiudicatario dovrà assicurare la consegna durante tutto il periodo di contratto con esclusione delle sole giornate festive.

25. Sono esclusi dal conteggio dei tempi massimi di consegna, se e quando coincidenti, i periodi dal 11 al 18 agosto e/o dal 24 dicembre al 3 gennaio.

26. Qualora l'Affidatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal D.E quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

27. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.

28. Eventuali modifiche a tali tempistiche saranno definite dalla Committente sulla base di effettive esigenze cogenti

ART. 6 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo presunto della prestazione oggetto della fornitura, compreso l'importo delle spese per la sicurezza, è pari a € 811.800,00 IVA esclusa:

- di cui soggetto a ribasso € 811.800,00
- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00;

come da computo seguente:

FORNITURA BIENNALE DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE						
N.	Codice	Descrizione	U.m.	Quantità Previste nel biennio	Prezzo Unitario € (IVA Esclusa)	Totale €
1	A 01	Fornitura polielettrolita cationico in emulsione rispondente alle specifiche tecniche di cui all' Art. 4 Specifiche tecniche di fornitura del CSA				
		Dep. Ancona – Zipa	Kg	40.000	3,30	132.000,00
		Dep. Camerano	Kg	16.000	3,30	52.800,00
		Dep. Falconara reflue	Kg	40.000	3,30	132.000,00
		Dep. Jesi	Kg	36.000	3,30	118.800,00
		Dep. Jesi - Trattamento rifiuti liquidi	Kg	20.000	3,30	66.000,00
		Dep. Castelbellino	Kg	12.000	3,30	39.600,00
		Dep. Fabriano - Via Bachelet	Kg	12.000	3,30	39.600,00
		Dep. Matelica	Kg	8.000	3,30	26.400,00
		Dep. Sassoferrato - Loc. Fornaci	Kg	2.000	3,30	6.600,00
		Dep. Senigallia	Kg	40.000	3,30	132.000,00
		Dep. Ripe-Trecastelli	Kg	10.000	3,30	33.000,00
		Dep. Serra dè Conti	Kg	8.000	3,30	26.400,00
		Dep. Castelleone di Suasa	Kg	2.000	3,30	6.600,00
Gli imballi ordinati saranno principalmente nel formato IBC da 1000-1050 Kg. Si stima una quantità di prodotto da fornire in taniche da 20-25 Kg pari a massimo 2000-4000 Kg per tutto l'appalto						

FORNITURA BIENNALE DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE						
N.	Codice	Descrizione	U.m.	Quantità Previste nel biennio	Prezzo Unitario € (IVA Esclusa)	Totale €
A		Importo totale soggetto a ribasso				811.800,00
B		**Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso**				€ #00,00
C=(A+B)		Importo complessivo a base di gara				811.800,00

2. L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per appalti analoghi sulla base degli attuali prezzi di mercato del reagente ed in funzione della stima dei consumi storici di PCIE e le quantità sono stimate sulla base dei consumi storici registrati negli impianti di depurazione

3. Poiché le forniture in oggetto sono ad uso di interventi di gestione ordinaria degli impianti di depurazione programmati dalla VIVA Servizi ed in parte di interventi non programmabili, non è possibile indicare o prevedere le quantità esatte dei singoli articoli da fornire che potranno essere richiesti all'appaltatore e, pertanto, la stima posta a base di gara è da ritenersi puramente indicativa. In fase di esecuzione potranno quindi essere riscontrate variazioni sui quantitativi posti a base di gara per cui le quantità indicate alle voci del computo sono puramente indicative e potranno variare in aumento o in diminuzione senza che l'Aggiudicatario possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente C.S.A e saranno pagate le prestazioni effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando i prezzi unitari offerti dell'aggiudicataria secondo le modalità indicate nel presente C.S.A..

4. L'importo offerto dalla contraente si intende omnicomprensivo di tutte le somme, gli oneri diretti ed indiretti e le spese per la realizzazione delle attività oggetto del presente appalto, nonché le spese del personale dipendente e/o collaboratori utilizzati per l'espletamento dell'appalto.

5. Con la sottoscrizione del contratto, la Contraente dà atto di non avere nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte di prestazioni non richieste sia nel caso in cui, per qualsiasi motivo, ivi compreso il decorso dei termini contrattuali, non sia stato consumato l'intero importo di contratto

6. Trattasi di appalto di forniture senza posa in opera, quindi ai sensi dell'art. 23 comma 16 non sussiste necessità di indicare l'incidenza della manodopera.

7. Il codice CPV (Vocabolario Comune Appalti) per tutti i Lotti del presente appalto è:

ordine	CPV -numero	CPV-DESCRIZIONE
Principale	24962000-5	Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

8. Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto, dovessero subire delle variazioni, la VIVA Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal relativo contratto in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 1 (uno), senza che l'Aggiudicatario possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d'ora di rinunciare.

9. Per l'espletamento della presente fornitura gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a ZERO poiché l'oggetto del contratto consta nella mera fornitura di materiale.

ART. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Vedasi disciplinare di gara

ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante, laddove ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere **all'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8**, del Codice, nelle more della stipula contrattuale.

2. L'appalto avrà una **durata massima di 24 mesi (ventiquattro mesi)** dalla data di stipula del contratto (lettera di affidamento della fornitura) o dalla data dell'esecuzione in via d'urgenza e comunque terminerà con l'esaurimento dell'importo contrattuale salvo i casi di cui all' Art. 9 Opzioni e rinnovo.

3. Nel caso in cui al termine della validità temporale del contratto non sarà raggiunto un importo di almeno l'80%, dell'ordine di cui sopra, la durata massima potrà essere prorogata a discrezione di VIVA Servizi S.p.A., di sei mesi, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare diritti di sorta. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Affidatario mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario

ART. 9 OPZIONI E RINNOVO

1. La stazione appaltante si riserva **la facoltà, di rinnovare il contratto**, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo lordo di € 811.800,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (**opzione di proroga tecnica**) stimata in mesi 4 (**quattro**) ed € 150.000 lordi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario

3. **Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs 50/16, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 1.773.600,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come risultante dalla seguente somma**:

IMPORTO A BASE DI GARA	**€ 811.800,00**
OPZIONE DI RINNOVO	**€ 811.800,00**
PROROGA TECNICA	**€ 150.000,00**

ART. 10 SOPRALLUOGO

1. Non è richiesta la presa visione assistita dei luoghi. **Tuttavia potrà essere effettuato un sopralluogo (non obbligatorio in fase di offerta)** previa richiesta inviata almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data del sopralluogo proposta ed eseguita entro il termine fissato per la gara, all'indirizzo mail eamoruso@vivaservizi.it o al recapito fisso 071.2893779

2. In sede di sopralluogo potranno essere prelevati campioni di fanghi liquidi ispessiti in ingresso alle disidratazioni prodotti dai vari impianti, prelievi che saranno documentati su apposito modulo

3. La presa visione potrà essere effettuata esclusivamente nei giorni (esclusi giornate festive) e negli orari di seguito indicati:

   a. • dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalla ore 14:00 alle ore 16:00

   b. • il Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00

ART. 11 SUBAPPALTO

1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105 del D.lgs. 50 /2016 e s.m.i

2. Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.d. il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

3. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta parti delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 7, dell'art. 105 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la dichiarazione del sub Appaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81;

d) che nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori o subcontraenti sia contemplata, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi delle Legge 13 Agosto 2010, n. 136;

e) l'Impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnica e professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80, 83 e 84 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50.

4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore con le modalità indicate all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

5. L'affidamento delle prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del D.lgs. n. 50 del 2016, l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni/servizi/forniture relative alle attività prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori/prestazioni e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.lgs. n. 50 del 2016, se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal DUVRI connesse alle prestazioni in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del DE provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione

7. Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo

8. È obbligo dell'appaltatore di comunicare al D.E e al RUP, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. La comunicazione deve essere effettuata almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi

9. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del D.lgs. 50 /2016

10. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 19 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50.

11. Se durante l'esecuzione della prestazione l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore/sub-contraente è incompetente o in desiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.

12. La risoluzione di tale subappalto/subcontratto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere

13. Il Direttore dell'Esecuzione e il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

14. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.

15. L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la VIVA Servizi SpA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

16. In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, la VIVA Servizi S.p.A. può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

17. Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'affidatario.

18. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i

ART. 12 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla DE, prima della emissione di uno stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e gli oneri della sicurezza e la proposta motivata di pagamento

2. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro **venti giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

3. Nei casi indicati dall'art. 105 comma 13 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, la stazione appaltante, provvede al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

4. Nei casi espressamente prescritti dall'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, VIVA Servizi provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori solo previo nulla osta da parte dell'appaltatore. Qualora l'Appaltatore non rilasci il richiesto nulla osta, VIVA Servizi si riserva la facoltà di valutare le motivazioni dell'eventuale diniego e procedere in ogni caso ai sensi della normativa sopra richiamata.

5. Il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

   a. all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DE e/o RUP all'appaltatore e/o al subappaltatore, relativi a lavorazioni/prestazioni/forniture eseguite dallo stesso subappaltatore;

   b. alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo delle prestazioni contabilizzate e, allo stesso tempo sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

6. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 5, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

7. Nei casi si provveda al pagamento diretto dei subappaltatori l'appaltatore trasmetterà fattura alla Committenza pari all'intero importo (in considerazione dei meccanismi di *reverse charge* e *split payment)* indicato nel Certificato di Pagamento allegando a questa la fattura che il subappaltatore/i ha emesso alla ditta appaltatrice (in considerazione dei meccanismi *di reverse charge*). La Stazione Appaltante emetterà quindi mandati di pagamento distinti a favore di appaltatore e subappaltatore/i

ART. 13 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO

1. L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, sollevando la Stazione Appaltante medesima da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori/servizi/forniture subappaltati.

2. Il Direttore dell'Esecuzione e il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.

4. L'Appaltatore ha l'obbligo di procedere all'immediata risoluzione del contratto di subappalto, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, qualora venga a conoscenza dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di eventuali subappaltatori/subcontraenti; l'appaltatore dovrà altresì dare contestuale informazione dell'avvenuta rescissione a VIVA Servizi ed alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;

ART. 14 ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Impresa che risulterà aggiudicataria dell'appalto disciplinato dal presente C.S.A è obbligata a rispettare tutta la normativa relativa a:

- alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti alle attività oggetto dell'appalto;
- alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- alla protezione ambientale.

2. La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 ed in particolare a quanto disposto dagli art. 17 e 18 e dovrà ottemperare alle norme di cui agli art. 71 e 77 del medesimo D. Lgs 81/2008, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori/servizi svolti. Gli oneri derivanti dall'attuazione e controllo sull'osservanza di tali norme di sicurezza sono a carico dell'Impresa e non dovuti alla Stazione Appaltante.

3. VIVA Servizi Spa potrà, in ogni momento, nel corso dell'esecuzione del contratto, verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del personale dell'Impresa, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

4. L'Affidatario dovrà attestare che il personale impiegato è stato debitamente formato e addestrato rispetto alle prescrizioni derivanti dall'appalto in oggetto. Qualora attività previste in contratto siano concesse in subappalto, l'Impresa è tenuta a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni

5. Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, l'Impresa è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento

6. Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, l'Impresa è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento

7. Come indicato all'Art. 6 Ammontare dell'appalto della presente fornitura gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a ZERO poiché l'oggetto del contratto consta nella mera fornitura di materiale. Qualora fosse necessario per il personale della rete assistenziale della aggiudicataria recarsi presso le sedi aziendali di VIVA Servizi S.p.A., viene comunque indicato di attenersi a quanto segue:

a. rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali
b. procedere a passo d'uomo dando sempre precedenza ai pedoni
c. prestare la massima attenzione ai veicoli in transito
d. non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste
e. attenersi alle disposizioni relative alla emergenza COVID vigenti al momento della prestazione
f. Il personale addetto al vettore che si occupa del trasporto/consegna del materiale dovrà attenersi alle indicazioni sopra riportate e alle indicazioni comportamentali riportate presso i magazzini aziendali

8. L'aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia generica che specifica per svolgere le mansioni assegnate. Altresì, il personale deve essere dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal DVR in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori. L'aggiudicatario deve essere in possesso di DVR in corso di validità a dimostrazione che sono applicate le misure generali per la tutela e della salute dei lavoratori e le registrazioni dell'avvenuto controllo da parte del RSSP dell'impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale. (DM. 10.03.2020)

ART. 15 MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo individuato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lettera b del D. Lgs 50/2016

1. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b del Codice in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate rispondenti a specifiche norme nazionali, europee o internazionali già definite dalla prassi produttiva ed a tipologie impiantistiche rispondenti a standard aziendali e non si rileva utilità nell'acquisizione di offerte tecniche differenziate rispetto alle

specifiche e precise caratteristiche tecniche già definite e rientranti nelle casistiche previste nel Codice degli Appalti Pubblici.

2. Il Concorrente dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte nei documenti di gara, la documentazione tecnica compilando la **"SCHEDA TECNICA"** e l'offerta economica formulata compilando il relativo "**Modello Offerta -Elenco prezzi**"; entrambi i documenti sopra citati sono allegati al presente C.S.A

3. Il contratto di appalto verrà stipulato **con corrispettivo a misura**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, lettera eeeee) del D. Lgs 50/16.

Si precisa che:

- prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili e comprensivi di tutte le spese, sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive, nessuna esclusa, e comprensivi delle prestazioni indicate nel C.S.A per tutta la durata dell'appalto salvo i casi di cui all' Art. 16 Revisione del prezzo
- **Il prezzo del PCIE offerto è omnicomprensivi di tutti i costi logistici di trasporto e di consegna con mezzi dotati di sponda idraulica è per qualsiasi tipologia di PCIE che sarà fornito tra quelli dichiarati nella "SCHEDA TECNICA" o che saranno individuati in corso di validità contrattuale a seguito dei test di laboratorio e le prove in macchina**
- Il prezzo comprende i costi di supervisione da parte del REC o suo Delegato per le necessarie ai campionamenti al controllo qualità ed ai test di laboratorio necessari per l'individuazione dei PCIE più performanti.
- l'appalto non è frazionabile;
- non sono ammesse, **pena esclusione**, offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta;
- in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la stazione appaltante **dispone l'esclusione** per presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida dal punto di vista tecnico e contenga una quotazione economica ritenuta accettabile per la VIVA Servizi S.p.A. e corrisponda perfettamente ad ogni prescrizione del presente C.S.A;
- in caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l'appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore

4. Dovrà essere garantito almeno il rispetto dei parametri tecnici ed i livelli prestazionali indicati nel C.S.A. Quanto riportato nella descrizione dettagliata degli elementi tecnici minimi di cui all' ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA del C.S.A, è considerato il "minimo inderogabile" di carattere prestazionale richiesto da VIVA Servizi S.p.A.

5. Il mancato rispetto degli elementi tecnici minimi di cui all' ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA del C.S.A, fatte salve lievi e minime difformità che non modifichino la natura e la funzione di destinazione di carattere prestazionale e valutate tali ad insindacabile giudizio della VIVA Servizi S.p.A., renderà "non conforme" l'offerta e ne comporterà l'**ESCLUSIONE**;

6. Nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del contratto in oggetto, dovessero subire delle variazioni, VIVA Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal relativo contratto in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 1 (uno), senza che l'appaltatore possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d'ora di rinunciare.

7. Si precisa che la compilazione della "SCHEDA TECNICA" è requisito essenziale per la partecipazione alla gara. **Saranno ESCLUSE OFFERTE nelle quali**:

- sia carente la compilazione della "SCHEDA TECNICA" tale da non consentire la verifica del rispetto dei requisiti minimi e/o la determinazione dei parametri richiesti per la verifica dei requisiti minimi richiesti
- non siano prodotti gli allegati indicati come "*documentazione obbligatoria da presentare*" nella "Scheda Tecnica"

8. Non saranno presi in considerazione elementi generici e/o generiche dichiarazioni di intenti: a tal fine, la proposta tecnica dell'offerente dovrà essere supportata dall'individuazione di oggettivi parametri di verifica della prestazione offerta.

9. VIVA SERVIZI S.p.A. si riserva di richiedere ai concorrenti dei chiarimenti relativamente ai dati contenuti nella "SCHEDA TECNICA" (comprese integrazioni di eventuali allegati) necessari a specificare e definire informazioni necessarie a verificare la congruità tecnica del prodotto.

10. Alla richiesta di chiarimenti il concorrente dovrà rispondere entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta medesima. Tale termine è inderogabile e perentorio e il mancato rispetto del medesimo costituirà:

- motivo di ESCLUSIONE se non permetterà alla VIVA Servizi di consentire la verifica del rispetto dei requisiti minimi e/o la determinazione dei parametri richiesti per la valutazione.

11. Ai sensi dell'art. 95 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che la VIVA Servizi S.p.A. potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

12. In ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente secondo quando disposto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, sarà possibile procedere a variazioni contrattuali solo previa autorizzazione del RUP e nei limiti stabiliti dal già menzionato articolo.

13. Trattandosi nella sostanza di un "contratto aperto", l'operatore economico, accettando il presente C.S.A, si impegna ad approntare tutte le quantità di beni e servizi che saranno richiesti da VIVA Servizi S.p.A. secondo le necessità che VIVA Servizi S.p.A. stessa determinerà a proprio insindacabile giudizio nel periodo di riferimento contrattuale.

14. Le prestazioni in economia sono da considerarsi eccezionali, e, ove inevitabili, dovranno essere espressamente richieste da VIVA Servizi S.p.A.

ART. 16 REVISIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e all'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 si procederà quadrimestralmente alla revisione dei prezzi.

2. La revisione dei prezzi unitari quadrimestrale significa che ogni quattro mesi sarà applicato l'aggiornamento dei prezzi unitari in misura pari al 100% della variazione in aumento o in diminuzione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria ATECO 0020 – TOTALE FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI. Il primo aggiornamento verrà effettuato, dopo quattro dalla stipula del Contratto (si fa riferimento al mese in cui è stato stipulato il contratto) e varrà sugli ordinativi effettuati dopo la data di aggiornamento prezzi; non sono ammesse variazioni retroattive.

3. I corrispettivi saranno adeguati con riferimento alla variazione in aumento o in diminuzione di cui al comma 2 nel solo caso di variazioni superiori al 3% (tre per cento) e nei limiti della sola variazione eccedente il 3% (tre per cento) medesimo. Nulla sarà dovuto nel caso di variazione contenuta entro il limite del 3% (tre per cento)

4. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascun quadrimestre. È escluso ogni altro meccanismo di revisione o adeguamento del corrispettivo contrattuale salvo diversa specifica disposizione normativa.

5. In ipotesi di rinnovo contrattuale si opererà all'avvio del contratto alla revisione prezzi di cui al comma 2 del presente articolo e come da esempio seguente; resta invariato l'importo contrattuale.

6. Se al momento della fatturazione non fosse disponibile il dato statistico ISTAT necessario per calcolare l'aggiornamento prezzi, si procederà comunque a fatturare con i prezzi correnti non aggiornati e si provvederà a compensazione positiva/negativa nelle fatturazioni successive

Esempio di revisione prezzi

Tipo di indicatore	Indice dei prezzi alla produzione dell'industria - dati mensili - base 2015=100											
Ateco 2007	20: fabbricazione di prodotti chimici											
Correzione	dati grezzi											
Territorio	Italia											
Seleziona periodo	Ago-2021	Set-2021	Ott-2021	Nov-2021	Dic-2021	Gen-2022	Feb-2022	Mar-2022	Apr-2022	Mag-2022	Giu-2022	Lug-2022
Mercato												
area euro (eccetto Italia)	109.2	111.3	112.2	114.1	116.3	120.1	121.3	124.2	127.9	131.5	132.4	135.6

Data stipula contratto : 20 Agosto 2021 ➔ riferimento Agosto 2021 Indice 109,2 I° quadrimestre i prezzi rimangono quelli offerti i n gara

Prima revisione prezzi: riferimento Dicembre 2021 ➔ 116,3 ➔ (116,3-109,2)/109,2=6,5018% ➔ revisione prezzi (6,5018—3,00)= 3,5018 incremento dei prezzi nel II° quadrimestre rispetto ai prezzi contrattuali di contratto del I° quadrimestre

Seconda revisione prezzi riferimento Aprile 2022 ➔ 127,9 ➔ (127,9-109,2)/109,2=17,1245% ➔ revisione prezzi (17,1245—3,00)= 14,1245% incremento dei prezzi nel III° quadrimestre rispetto ai prezzi contrattuali di contratto del I° quadrimestre

Terza revisione prezzi riferimento Agosto 2022 ➔ 111,2 ➔ (111,2-109,2)/109,2=2,000% ➔ valore inferiore alla alea del 3% si applicano i prezzi contrattuali di contratto del I° quadrimestre

.....

Quinta revisione prezzi riferimento Aprile 2023 ➔ 107,2 ➔ (107,2-109,2)/109,2=-2,000% ➔ valore inferiore alla alea del 3% ➔ si applicano i prezzi contrattuali di contratto del I° quadrimestre

Sesta revisione prezzi riferimento Agosto 2023 ➔ 105,2 ➔ (105,2-109,2)/109,2=-4,000% ➔ revisione prezzi (4,00—3,00)= -1,00% decremento dei prezzi nel V° quadrimestre rispetto ai prezzi contrattuali di contratto del I° quadrimestre

.....

Al termine del contratto (ad esempio se si conclude anticipatamente rispetto alla scadenza per raggiungimento dell'importo contrattuale) e si opta per il rinnovo contrattuale ad esempio Marzo 2023 i prezzi di contratti saranno calcolati sulla base della variazione Agosto 2021 – Marzo 2023 (se disponibile il dato altrimenti sulla base del dato del mese più vicino disponibile in forma ufficiale da parte dell'ISTAT) . Ad esempio se al momento della stipula del contratto sarà disponibile come dato ufficiale più prossimo al dato di marzo il solo dato ufficiale di Gennaio 2023 si utilizzerà quest'ultimo quale indice per il calcolo dei nuovi prezzi contrattuali. Per le revisioni prezzi quadrimestrali si opererà invece come da esempi sopra, facendo riferimento alla data contrattuale (Marzo 2023)

ART. 17 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre a quanto prescritto specificatamente nel presente C.S.A, sarà a totale carico dell'Aggiudicatario, dovendosi intendere interamente compensato con i prezzi derivanti dall'offerta, ogni altro onere per dare la prestazione a perfetta regola d'arte, tra cui in particolare gli oneri seguenti:

   a. tutte le spese di trasporto, eventuali oneri connessi per la consegna del materiale presso le sedi aziendali della VIVA Servizi S.p.A.. Eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell'aggiudicatario;

b. la rapida formazione delle aree di scarico, nonché la pulizia in caso di rotture accidentali e l'eventuale attesa o ritorno sul posto nel caso in cui l'area di scarico sia occupata da automezzi in sosta
c. il mezzo di trasporto e scarico dovrà essere corredato di sponda idraulica per svolgere autonomamente le operazioni di scarico. e carico
d. l'ordine dovrà essere accompagnato da documento di trasporto che dovrà riportare descrizione e quantità del materiale e riferimento dell'ordine effettuato
e. certificati, schede tecniche e documentazione definita nel presente C.S.A
f. saranno a completo carico della Ditta anche gli eventuali oneri sostenuti a fronte della restituzione dell'eventuale materiale fornito non conforme che dovrà essere prontamente sostituito
g. tutte le spese relative alla stipulazione del contratto;
h. tutte le imposte, comprese le cauzioni, che comunque possono essere applicate a causa della prestazione da eseguire;
i. tutte le spese relative al risarcimento di eventuali danni che si verificassero durante l'esecuzione della prestazione;
j. l'adozione, nell'esecuzione del contratto, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per assicurare e per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; di ogni eventuale danno a persona ed a cose l'esecutore del contratto sarà unico responsabile sia penalmente sia civilmente.
k. l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro con l'obbligo di applicare nei confronti dei dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti nazionali e dagli accordi integrativi locali;
l. l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e l'adeguata informazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali
m. la fornitura ai propri operai di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.

NB: In riferimento ai punti j) k) l) m) del presente articolo, si precisa che l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e l'adeguata informazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dei servizi presenta nelle varie fasi; così come la fornitura ai propri operai di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari fa riferimento alla eventuale presenza di personale della ditta aggiudicataria che per qualsiasi motivo dovesse recarsi presso le sedi aziendali della VIVA Servizi

2. L'Aggiudicatario non potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni e gli ordini della VIVA Servizi S.p.A., salvo la facoltà di fare le sue osservazioni. Nel caso in cui l'Aggiudicatario ritenga che le disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal contratto, tali da comportare la redazione di un nuovo prezzo o uno speciale compenso, dovrà formulare, con comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso alla prestazione cui le eccezioni si riferiscono.

3. L'Aggiudicatario non avrà diritto a particolari compensi od indennizzi per gli oneri derivanti dalla presenza delle maestranze della VIVA Servizi S.p.A. per l'esecuzione delle ispezioni durante l'espletamento dell'appalto o di altre Imprese nell'ambito dei cantieri in particolare per l'attesa derivante dall'esecuzione delle prestazioni di loro competenza.

4. Il corrispettivo di tutti i richiamati e specificati obblighi ed oneri si intende compreso nel prezzo offerto e nessun ulteriore compenso spetterà alla Ditta aggiudicataria per eventuali pretesi sovrapprezzi ad essi inerenti.

5. Non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza avendo, in sede di offerta, valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto dei documenti di gara e della normativa vigente.

6. Nell'esecuzione dell'appalto dovranno essere adottate tutte le disposizioni imposte dalle leggi, dai regolamenti, nonché dal codice della strada, atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito nei luoghi interessati dai servizi.

ART. 18 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire la prestazione in oggetto in maniera ottimale, garantendo di mantenere lo stato d'ordine originario.

2. L'Affidatario dovrà strutturare la propria organizzazione in modo che vi sia un unico soggetto di riferimento al quale VIVA SERVIZI S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

3. L'aggiudicatario dovrà comunicare, entro l'avvio della prestazione, per iscritto alla VIVA Servizi S.p.A. il nominativo di un operatore che assuma le funzioni di referente dell'attività, dotato di numero di numero fax ed un indirizzo e-mail di riferimento a cui inviare le richieste di fornitura. A detto referente compete:

- organizzare la logistica della prestazione;
- tenere i rapporti con il referente della VIVA Servizi S.p.A.

4. <u>Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al referente dell'appalto s'intendono come fatte direttamente all'Aggiudicataria.</u>

5. Il personale dell'appaltatore deve rendersi facilmente reperibile affinché il Direttore dell'esecuzione del contratto possa in ogni momento trasmettere gli ordini relativi alla fornitura da espletare o a variazioni degli stessi che si rendessero necessari.

6. L'Appaltatore è obbligato:

a. eseguire le prestazioni entro i termini e con le modalità stabiliti dal capitolato speciale d'appalto tecnico/prestazionale e dagli Ordini di Esecuzione;

b. richiedere alla Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali

c. attuare, con tempestività, ogni adempimento prescritto dalla Committente, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nell'esecuzione delle prestazioni;

d. ad effettuare con tempestività la risoluzione delle anomalie/non conformità riscontrate sulle prestazioni eseguite;

e. richiedere alla Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali

f. predisporre le attrezzature ed i mezzi d'opera e materiali normalmente occorrenti per l'espletamento della prestazione commissionata

g. garantire che i prodotti/attrezzature e mezzi d'opera siano conformi alla normativa di riferimento vigente in materia;

h. ad eseguire le prestazioni senza interferire o recare interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente

7. La Ditta aggiudicataria rimane sola ed unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni riconducibili in dipendenza della esecuzione dell'appalto contratto (*quali ad esempio danni diretti/indiretti cagionati da difetti/vizi/malfunzionamenti del prodotto ed a danni eventuali conseguenti alla*

fase di consegna del prodotto e non è responsabile per danni relativi o conseguenti a prestazioni non riconducibili alla esecuzione del contratto come l'installazione del prodotto effettuata dal terzi estranei all'aggiudicatario) arrecati a persone, animali e altrui opere, sia di proprietà di VIVA Servizi S.p.A. che di terzi e resta di conseguenza obbligata a provvedere a sue spese ad eventuali risarcimenti. VIVA Servizi S.p.A. rimane estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra la Ditta aggiudicataria ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

8. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'esecutore del contratto e la VIVA Servizi S.p.A. nell'applicazione del contratto non dà mai diritto all'esecutore del contratto di sospendere o ritardare i servizi né titolo a giustificare i ritardi nell'ultimazione degli stessi

9. L'Aggiudicataria, con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, dovrà applicare tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi di lavoro in vigore per il tempo in cui avrà validità il contratto. In caso di inosservanza delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione dei lavoratori, la VIVA Servizi S.p.A. agirà ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

10. In conformità a quanto prescritto all'art. 80, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i la VIVA Servizi S.p.A. potrà escludere l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i

11. L'Aggiudicataria sarà tenuta all'invio dei documenti richiesti, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla VIVA Servizi S.p.A.

ART. 19 RAPPORTI CON LA COMMITTENZA E DOMICILIO DELLE PARTI

1. È affidata al RUP la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto.

2. Il Direttore dell'Esecuzione (D.E) costituirà il riferimento dell'affidatario per qualsiasi aspetto concernente lo sviluppo della prestazione e la gestione dei rapporti contrattuali con la VIVA Servizi SpA

3. Salvo diverse disposizioni, VIVA Servizi SpA di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e in generale le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto, attraverso il Direttore dell'Esecuzione (D.E.) nominato dalla VIVA SERVIZI S.p.A. con onere a proprio carico.

4. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'Esecuzione (D.E.).

5. Il D.E. avrà il compito di:

- Inviare anche per tramite dei referenti dei depuratori della VIVA Servizi SpA le richieste di fornitura (RdA);
- controllare che la prestazione sia svolta secondo i tempi, le modalità e gli atti facenti parte del Contratto e nei documenti di riferimento;
- controllare la rispondenza del materiale fornite alle caratteristiche contrattuali.
- controllare, in accordo con gli uffici della VIVA SERVIZI S.p.A. che tutti gli atti procedurali relativi all'appalto affidato siano corretti.

6. Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (R.E.C.) provvederà, per conto dell'Affidatario, a vigilare affinché ogni fase dell'incarico risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'Esecuzione (D.E.).

7. Nel contratto le parti eleggono il proprio domicilio ed indicano i recapiti telefonici, fax e telematici ai quali ricevere le comunicazioni inerenti al contratto stesso.

8. In mancanza di una specifica e diversa indicazione, il domicilio delle parti si intende fissato all'indirizzo delle rispettive sedi legali.

9. Eventuali modifiche ai dati comunicati dalla Contraente devono essere comunicate per iscritto alla Committente al domicilio e con le modalità indicate nel contratto

10. Il contratto disciplina le modalità con le quali devono essere effettuate le comunicazioni tra le parti. In assenza di disposizioni contrattuali difformi, le comunicazioni della Committente si intendono conosciute dalla Contraente dalla data di ricezione della raccomandata a/r, del fax o della posta elettronica

ART. 20 CONTROLLO QUALITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

1. VIVA Servizi s.p.a, si riserva la facoltà di effettuare regolari controlli di qualità su ogni su ogni consegna di PCIE fornito al fine di verificare la rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto alle caratteristiche minime di fornitura dichiarate nella "SCHEDA TECNICA" ed agli allegati obbligatori depositati in sede di offerta.

2. Le date dei campionamenti saranno comunicate al REC con tre giorni di anticipo e questo dovrà presenziare le attività di campionamento direttamente o tramite un Delegato. I campioni saranno di norma prelevati su imballi originali non iniziati. Tali controlli oltre a determinare la quantità in % del principio attivo nel PCIE saranno finalizzati a verificare la qualità del prodotto e accertare l'assenza di sostanze pericolose ecc.ecc in conformità a quanto dichiarato dall'Aggiudicatario nelle SDS e ST e nella "SCHEDA TECNICA" ed alla determinazione dei consumi specifici. Per il controllo del titolo sarà utilizzato il metodo analitico allegato dal Concorrente in sede di offerta per la determinazione del principio attivo nel PCIE

3. L'Aggiudicataria non potrà impugnare in alcun modo i risultati delle prove, né potrà invocare l'accettazione di consegne della stessa tipologia avvenute in precedenti forniture come argomento a suo favore-

4. L' Aggiudicataria non potrà pretendere alcun indennizzo per le attività necessarie all'esecuzione dei campionamenti e delle prove di ricontrollo

5. Il controllo qualità sarà finalizzato sia alla verifica del titolo delle soluzioni di PCIE forniti, all'assenza di sostante non pertinenti il principio attivo non dichiarate ed alle prestazioni in termini di consumi specifici mediante prove in campo con decanter centrifugo.

6. Il PCIE consegnato, potrà essere rifiutato, a insindacabile giudizio di VIVA Servizi S.p.A., non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, qualora si dovesse verificare qualche difetto non rilevato o non rilevabile all'atto della consegna. In tali casi l'Aggiudicatario sarà tenuto a ritirarlo a propria cura e spese, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni causati a VIVA Servizi S.p.A:, con preciso obbligo di restituire il prodotto conforme, nella qualità e nella quantità richiesta, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione, senza oneri aggiuntivi per VIVA Servizi S.p.A. Ritardi nella riconsegna saranno oggetto di applicazione delle penali contrattuali.

7. Ogni singola fornitura si intenderà accettato ad avvenuta emissione da parte di VIVA Servizi S.p.A. di apposito certificato di verifica di conformità attestante la regolare esecuzione, che verrà redatto dalla VIVA Servizi S.p.A. entro 30 giorni dalla data di ultimazione della fornitura.

8. Le forniture si intenderanno accettate qualora entro 30 giorni dalla data di ultimazione del singolo fornitura VIVA Servizi S.p.A. non formalizzi il certificato di verifica di conformità.

9. Per non conformità si intende:

2. Una concentrazione della sostanza o miscela costituente il reagente inferiore all'1 % rispetto a quella minima indicata all'ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA L'appalto è costituito da un unico lotto poiché:

- I prodotti hanno caratteristiche di omogeneità tecnica/operativa e non si ravvisano evidenti vantaggi nella suddivisione e frazionamenti in modelli e tipologie

- Le forniture richieste hanno caratteristiche standardizzate rispondenti a determinate norme nazionali, europee o internazionali già definite dalla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento e non si rileva utilità nell'acquisizione di offerte tecniche differenziate rispetto alle specifiche e precise caratteristiche tecniche definite dall'appaltatore
- l'eventuale suddivisione dell'appalto in più lotti, non rende possibile l'individuazione di alcuna convenienza economica viceversa risulterebbe antieconomica negli aspetti logistici e per i maggiori costi burocratici/amministrativi

- Art. 4 Specifiche tecniche del presente CSA e dichiarata dall'Aggiudicatario nella "SCHEDA TECNICA" ed allegati obbligatori.
- La presenza di sostanze o miscele diverse da quelle indicate all'ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA e dichiarata dal concorrente nella "SCHEDA TECNICA" ed allegati obbligatori.

10. La non conformità del prodotto costituisce grave inadempienza contrattuale e può condurre alla risoluzione del contratto, con rivalsa sulla cauzione a titolo di inadempimento e salva azione di risarcimento danni.

11. I prodotti forniti presso i vari consenti dovranno essere altamente performati, garantire un buon contenuto di secco e consumi contenuti. Le singole forniture devono essere conformi a quanto previsto nel presente CSA a quanto dichiarato "SCHEDA TECNICA" di gara nella SDS (Scheda di Sicurezza) e nella ST (Scheda tecnica Reagente.

12. Per tutti i depuratori, una volta definiti dall'Aggiudicatario i PCIE migliori individuati a seguito dei test di laboratorio secondo le modalità del presente CSA, dopo la consegna del PCIE selezionati saranno eseguiti test di disidratazione in campo al fine di valutare il TS% (secco fango disidratato) massimo ottenibile, il contenuto di soliti nel TS%out nel surnatante ed il consumo specifici DKg/ton-i (dosaggio espresso come Kg di PCIE tal quale su tonnellata secca di fango disidratato). La ditta aggiudicataria dovrà presenziare le prove che saranno comunicate almeno 7 giorni prima dell'esecuzione. Nel corso delle prove potranno essere prelevati campioni dei PCIE testati secondo le modalità indicate nel presente articolo

13. I risultati ottenuti a seguito delle prove in campo dovranno essere confrontabili e compresi nei range di tollerabilità sotto riportati desunti in base a dati storici in possesso a Viva servizi:

Tipo Fango da disidratare *	TS% su secco disidratato	TSS su dewatering(chiarificato)	D Kg PCIE/ton TS (dosaggio espresso come Kg di PCIE tal quale su tonnellata secca di fango disidratato)
Digerito DAM con tenore di volatile (TVS/TS%) compreso tra 40-55%	26-32%	< 500 mgSS/l	<40 Kg/ton
Stabilizzato aerobicamente con tenore di volatile (TVS/TS%) compreso tra 55-75%	21-25%	< 500 mgSS/l	<60 Kg/ton

*Considerando un fango ispessito da disidratatore con TS% range 1-4%.

14. Su ogni impianto se a seguito della prova in campo i dati prestazionali non saranno compresi nei range sopra indicati l'Appaltatore si impegna ad eseguire ulteriori test di laboratorio per individuare il PCIE con carica, reticolo e ramificazione più performante tra quelli a disposizione che saranno ordinati e testati in di nuovo in

macchina al fine di ottenere la massima prestazione perseguibile. Situazioni particolati saranno valutate singolarmente tra le parti.

15. L' Aggiudicataria avrà piena facoltà di avvalersi del diritto di presenziare i campionamenti, le analisi dei campioni ed all'esecuzione delle prove in campo con propri tecnici attività che saranno comunicate al REC con tre giorni di anticipo. Qualora le analisi dovessero accertare la non conformità, le stesse daranno diritto a VIVA Servizi S.p.A. di applicare la penalità secondo quanto indicato nel presente articolo e, in caso di contenzioso, le spese di analisi saranno a carico della parte soccombente.

16. VIVA Servizi, sulla base di eventuali prove e/o accertamenti effettuati, può, a suo insindacabile giudizio:

1) accettare la fornitura;

2) rifiutare, in tutto o in parte la fornitura

3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte la fornitura

L'accettazione della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica stessa ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'aggiudicatario è invitato ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità che si ritiene possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali/decurtazioni.

17. Sono rifiutate le forniture che risultino incomplete ed in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche e legislative.

18. All'atto della fornitura non dovrà presentare stratificazione tra solvente e parte attiva. In presenza di stratificazione il PCIE consegnato sarà respinto.

19. VIVA Servizi S.p.A. si riserva di effettuare, a propria discrezione ed in laboratori di propria fiducia, prove tecniche sulle forniture per verificare la rispondenza a quanto indicato nel presente C.S.A. La campionatura, o campioni prelevati dalle forniture, potrà essere sottoposta a prove tecniche/laboratorio consistenti:

- nella verifica della rispondenza del prodotto con quanto previsto nel presente C.S.A. e con quanto offerto dalla Ditta in sede di gara;
- nella effettuazione di prove e misurazioni secondo le procedure UNI di riferimento.

Se le prove confermano la rispondenza della fornitura a quanto indicato nel presente C.S.A., le spese sostenute per l'effettuazione delle prove saranno a carico della VIVA Servizi S.p.A., viceversa se le prove non confermano la rispondenza a quanto indicato nel presente C.S.A., la VIVA Servizi Spa, si riserva di recedere dagli impegni assunti addebitando le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

20. Per attestare la qualità del prodotto saranno prelevati da imballo originale di fabbrica due campioni di PCIE e trasferiti in due contenitori in plastica dotati di contro-tappo che saranno sigillati e siglati (firma leggibile) dal DE o suo Delegato e dal R.E.C o di un suo delegato. Detti campioni saranno poi inviati al laboratorio analisi (interno) o presso laboratorio di fiducia di Viva servizi s.p.a che procederà alla conservazione del campione e nel più breve tempo alle verifiche analitiche necessarie sul primo contenitore. Qualora dall'analisi del primo campione la qualità del PCIE fornito dovesse risultare non corrispondenti alle caratteristiche minime definite all'ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA si procederà all'analisi anche del secondo campione. L'Aggiudicatario avrà piena facoltà di avvalersi del diritto di presenziare l'analisi del secondo campione data che sarà comunicata al R.E.C con un preavviso di almeno 24 ore. Qualora le analisi effettuate anche sul secondo campione accertino la non conformità del PCIE fornito relativamente alla concentrazione del principio attivo, Viva Servizi s.p.a nel caso in cui il prodotto campionato per motivi gestionali sia stato utilizzato per la disidratazione avrà diritto di applicare la seguente decurtazioni contrattuali. Eventuali IBC o taniche che fanno riferimento allo stesso lotto risultato non conforme dovranno essere ritirati e sostituiti dall'Aggiudicatario con PCIE conformi. Entro i termini contrattuali.

Nel caso in cui il titolo di principio attivo misurato risulti inferiore del 1% (uno%) rispetto a quella minima definita contrattualmente all'Art. 4 Specifiche tecniche di fornitura sarà applica per la fornitura non conforme la seguente detrazione contrattuale:

$$D = 500 + Qc \times Pa \times ((Tgara - Tc) / 100)$$

dove:

D = decurtazione (in €)

500 = importo fisso forfettario della detrazione (in €) per costi analitici e varie

Qc = Quantità PCIE consegnato (in Kg)

Pa = Prezzo del PCIE al netto del ribasso offerto (in €/Kg)

Tgara = Titolo PCIE secondo i requisiti minini di gara (in%)

Tc = Titolo PCIE riscontrato a seguito della verifica analitica (in%)

21. Le decurtazioni sono, cumulabili tra di loro, e saranno applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore e decurtato dalle somme allo stesso dovute.

22. Essendo i prodotti imballati e sigillati sarà comunicato al R.E.C la necessità di presenziare eventuali campionamenti dei reagenti contenuti negli imballi originali prima del loro utilizzo e per i campioni prelevati saranno eseguite le verifiche analitiche necessarie. Viva servizi in caso di non conformità del reagente dovuto a basso titolo potrà richiedere la sostituzione della merce consegnata da eseguire entro 48

23. **La non conformità del reagente in termini qualitativi dovuto dalla presenza di metalli o altre sostanze indesiderate costituisce una grave inadempienza contrattuale e può condurre alla risoluzione del contratto, con rivalsa sulla cauzione a titolo di inadempimento e salva azione di risarcimento danni.**

24. L' Aggiudicataria non potrà impugnare in alcun modo i risultati delle prove, né potrà invocare l'accettazione di consegne della stessa fornitura avvenute in precedenti prove come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di consegne successive

25. La fornitura di cui al presente C.S.A. con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di materiali rispondenti a quanto indicato all' ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

26. Costituisce parte integrante dell'accettazione della fornitura anche la consegna di tutti i documenti di cui all' Art. 17 Oneri a carico dell'appaltatore

27. Il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti rifiutati. Il ritiro o la sostituzione devono avvenire entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rifiuto da parte del direttore dell'esecuzione. In via di eccezione, le forniture di beni che presentano difetti di lieve entità o non perfettamente conformi alle prescrizioni di contratto, possono essere accettate con adeguata riduzione del prezzo (fornitura rivedibile). Decorso inutilmente il termine per il ritiro o la sostituzione, VIVA Servizi S.p.A. ha facoltà di spedire al fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali di consegna, a spese dello stesso. Qualora i prodotti rifiutati non siano ritirati entro il termine di 7 giorni è applicata una penalità pari al 0,6‰ (zeroseipermille) dell'importo contrattuale. La penalità è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti al fornitore. VIVA Servizi S.p.A. non risponde di cali, furti e danneggiamenti durante la permanenza di cui sopra delle forniture rifiutate.

ART. 21 OSSERVANZA DI LEGGI REGOLAMENTI E NORME

1. I materiali, le attrezzature ed i prodotti della fornitura dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni tecniche e ciò sia per la qualità che per i metodi di fabbricazione, le tolleranze, le dimensioni, le prove di collaudo, ecc..

2. Le verifiche sull'uso di materiali e i prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni tecniche e ciò sia per la qualità che per i metodi di fabbricazione, le tolleranze, le dimensioni, le prove di collaudo, ecc..

3. Per tutto quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente Capitolato speciale di appalto, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del Contratto tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia; e ciò indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i, ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto di appalto

4. Fra le leggi e i regolamenti di cui al comma 4, si citano a titolo meramente esemplificativo in maniera esplicativa, ma non esaustiva, i riferimenti normativi e le norme tecniche principali che dovranno essere seguiti per lo svolgimento della prestazione:

Disciplina dei lavori pubblici:

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;
- Decreto del Ministro delle infrastrutture n. 49/2018 (Decreto Direzione Lavori, in attuazione dell'art. 111, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i).
- Decreto – Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con Legge 120/2020;
- DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 , n. 77 .
- D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le parti ancora in vigore;
- D.M. n. 145 del 19.04.2000 e s.m.i, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11/02/1994 n. 109 e s.m.i", per le parti ancora in vigore;
- Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i;
- Atti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (pareri, determinazioni e altri provvedimenti diversi dalle Linee guida);
- Criteri Minimi Ambientali ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 - Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione e atti attuativi collegati e s.m.i applicabili ai lavori in oggetto.

Disciplina in materia igienico-sanitaria e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- D.lgs. 81/2008 e s.m.i, oltre a quelli nazionali e regionali applicabili al caso di specie e vigenti al momento della scadenza dell'attività di cui all'incarico;

- tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debba eseguirsi l'appalto, indipendentemente dalle disposizioni del presente CSA

5. Le relazioni tecniche dovranno indicare la normativa applicata.

6. L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le normative relative al presente appalto, impegnandosi all'osservanza delle stesse e di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente documento.

7. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 22 PROROGA E SOSPENSIONE

1. In ragione delle finalità istituzionali che la Committente è tenuta a perseguire e della rilevanza che assumono le prestazioni oggetto di affidamento, in nessun caso lo svolgimento della prestazione oggetto del presente capitolato speciale di appalto potrà essere sospesa dalla Contraente; in tal caso, la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell' Art. 28 Risoluzione del contratto

2. La Contraente, qualora per fatti e circostanze obiettivi imprevisti ed imprevedibili e comunque a lui non imputabili non sia in grado di adempiere nei termini e alle condizioni previsti nel contratto può presentare, per iscritto, motivata istanza di proroga al Direttore dell'Esecuzione entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.

3. La Committente, valutata l'istanza, può concedere una proroga del termine ultimo per seguire la prestazione, nella misura ritenuta più congrua.

4. Qualora eventi di forza maggiore o fatti imprevisti ed imprevedibili, o ragioni di pubblico interesse o necessità impediscano in via temporanea l'esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione, anche su istanza motivata presentata con le modalità di cui al precedente comma 2 dall'Appaltatore. In tal caso, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo o indennizzo per i maggiori oneri derivanti dalla sospensione.

5. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno determinato l'interruzione dell'esecuzione della prestazione. In ogni caso, qualora la sospensione permanga per un periodo di tempo superiore a 90 giorni, la Committente può risolvere il contratto; in tal caso, alla Contraente spetta esclusivamente il pagamento delle prestazioni già eseguite.

6. Le attività riprendono con ordine del Direttore di Esecuzione. Qualora la Contraente ritenga cessate le cause di sospensione, diffida, con le modalità di cui al precedente comma 2, la Committente a far riprendere le prestazioni.

7. Alla presenza della Contraente, il Direttore di Esecuzione redige apposito verbale di sospensione, nel quale indica i motivi della sospensione stessa, le prestazioni già eseguite, quelle che sono sospese e le cautele da adottare affinché la ripresa delle attività possa avvenire senza eccessivi oneri per la Committente.

8. Apposito verbale viene redatto anche in occasione della ripresa dell'attività.

9. La Committente è sempre in facoltà di disporre, a suo insindacabile giudizio, una sospensione delle attività per un periodo di tempo comunque non superiore ad un decimo della durata del contratto. In tal caso, la sospensione viene comunicata per iscritto alla Contraente, fornendo indicazione anche della data e della modalità di ripresa delle attività. In tal caso, alla Contraente non spetta alcun compenso o indennizzo aggiuntivo per gli eventuali oneri derivanti dalla sospensione.

10. La sospensione, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, comporta il differimento del termine fissato nel contratto per l'ultimazione di esecuzione delle prestazioni

ART. 23 VARIAZIONI

1. L'appaltatore non può, di propria iniziativa, introdurre variazioni o addizioni nello svolgimento dell'appalto rispetto alle previsioni contrattuali. Eventuali modifiche potranno essere apportate dall' Appaltatore solo previo ordine scritto del Direttore dell'esecuzione.

2. Le modifiche apportate dall'Appaltatore in violazione di quanto previsto al precedente comma 1 non danno titolo ad alcun compenso, rimborso o indennizzo e comportano a carico dell' Appaltatore l'obbligo di ripristinare le condizioni iniziali di svolgimento dell'appalto.

3. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106 del Codice, la Committente ha la facoltà di introdurre, nel corso dell'esecuzione del contratto, le variazioni ritenute necessarie ed aventi ad oggetto le condizioni di svolgimento dell'appalto, le prescrizioni tecniche, ed eventuali disegni, modelli e campioni, a condizioni che non venga mutato sostanzialmente l'oggetto della prestazione .

4. Il contratto di appalto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs 50/16, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, per un valore fino al **10 per cento** del valore iniziale del contratto.

5. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione committente per qualsiasi motivo può chiedere e il fornitore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni di fino alla concorrenza di un quinto rispetto all'importo contrattuale,; in tali casi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dalla Committente, agli stessi prezzi e condizioni, senza aver nulla a che pretendere, a titolo di rimborso o risarcimento, oltre il pagamento delle prestazioni effettuate né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016. In caso d'aumento o diminuzione dell'appalto entro i limiti suddetti (un quinto) potrà essere concesso un adeguato spostamento di sei mesi sul termine di ultimazione senza che l'Aggiudicatario possa avanzare diritti di sorta.

6. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice (Art. 22 comma 4 DM 49/2018)

7. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione previsti dall'Art. 5 Modalità di espletamento delle forniture - termini di consegna

8. Le variazioni disciplinate nel presente articolo devono notificarsi, tempestivamente e per iscritto, alla Contraente.

9. Qualora le variazioni di cui la presente articolo comportino la necessità di determinare nuovi prezzi, questi possono essere determinati:

- a. Ragguagliandoli a quelli di materiali consimili compresi nel contratto;
- b. Desumendoli dalle tariffe eventualmente richiamate nel contratto;
- c. Ricavandoli in base ad una nuova analisi di mercato.

I nuovi prezzi determinati ai sensi delle precedenti lettere a) b) e c) sono soggetti al ribasso d'asta offerto dalla Contraente.

10. I nuovi prezzi sono determinati in contradditorio tra le parti. In caso di disaccordo, l'Appaltatore non può, in ogni caso, rifiutarsi di eseguire le prestazioni.

11. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trova applicazione l'art. 106 del Codice

ART. 24 CONTESTAZIONI

1. Qualora l'Appaltatore intenda sollevare contestazioni legate all'esecuzione del contratto è tenuto a:

- formulare ed indicare, a pena di decadenza, in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
- precisare, a pena di decadenza, quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l'esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta.

2. Le contestazioni, pretese e richieste devono essere inviate per lettera a.r. ovvero pec alla Committente entro il termine di trenta giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili all'Appaltatore. Nel caso in cui non vengano rispettati le modalità e i termini di cui al presente articolo, l'Appaltatore decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la Committente comunicherà le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso in cui le determinazioni della Committente escludano, anche solo in parte, il

riconoscimento delle somme richieste, l'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

4. La presentazione di eventuali contestazioni non autorizza, in nessun caso, l'Appaltatore a sospendere l'esecuzione delle prestazioni.

ART. 25 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

1. Fermo restando l'importo massimo di contratto, verranno pagate le sole prestazioni effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando il ribasso offerto in gara dall'Affidatario.

2. L'Aggiudicatario, mensilmente, dovrà trasmettere via mail al Direttore per l'Esecuzione del Contratto o un suo incaricato che sarà comunicato entro il giorno 10 del mese successivo, il riepilogo delle forniture consegnate, precisando:

a. l'impianto su cui è stato effettuato la consegna del PCIE
b. il tipo di PCEI consegnato, gli estremi del ddt di consegna e la quantità consegnata.
c. Il prezzo del PCEI fornito secondo quando indicato nel presente C.S.A ed allegati

3. L'Aggiudicatario emetterà mensilmente fattura elettronica, solo dopo accettazione del riepilogo delle forniture effettuate, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m., previa verifica della regolarità contributiva della Ditta (DURC), mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..

4. La fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) di riferimento ed il codice CID (Codice Identificativo interno della VIVA Servizi S.p.A. che verrà preventivamente comunicato all'Impresa dal referente della VIVA Servizi S.p.A.).

5. La fattura non verrà saldata e la sua ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma precedente, qualora non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l'effettuazione del pagamento.

6. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i

7. Ai sensi della Legge 205/2017 e dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.08, nonché delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.08, n. 29 del 08.10.09, n. 27 del 23.09.11 e n. 13 del 21.03.2018, la VIVA Servizi S.p.A. non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 5.000,00 (importo da considerarsi anche cumulativo) qualora dalle verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, il beneficiario risultasse inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, si dovrà segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

8. In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i, ogni transazione relativa al contratto sarà effettuata su apposito conto corrente bancario o postale dedicato che dovrà essere indicato dal Ditta aggiudicataria in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo la Ditta aggiudicataria fornirà i dati IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto stesso. Gli importi dovuti verranno liquidati dalla VIVA Servizi S.p.A. esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente indicato dalla Ditta aggiudicataria.

9. Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato per l'esecuzione delle transazioni relative al contratto, che verrà comunicato in sede di perfezionamento, costituisce causa di risoluzione del medesimo contratto. In tal senso sarà richiesto alla Ditta aggiudicataria di riportare in fattura il codice CIG e i dati IBAN del conto corrente in cui dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente appalto.

10. Ogni modificazione in ordine al c/c indicato ed ai soggetti ad operare sullo stesso dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto alla VIVA Servizi S.p.A.

11. Si comunica che l'art.3 del Decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito il 4 dicembre 2017 nella Legge n. 172, ha esteso l'ambito applicativo noto come meccanismo "Split Payment" o "Scissione dei Pagamenti" alla VIVA Servizi S.p.A.. Pertanto, le fatture dovranno essere emesse ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72. Le fatture emesse, senza l'applicazione del meccanismo succitato, non potranno più essere accettate e tanto meno liquidate e le stesse andranno restituite e sostituite.

12. Le somme dovute saranno decurtate delle penalità stabilite nel presente C.S.A; se queste non fossero sufficienti si agirà sulla cauzione.

ART. 26 GARANZIA DEL PRODOTTO

1. Il fornitore si impegna a fornire la merce oggetto di gara nuova di fabbrica.

2. La fornitura di cui al presente C.S.A. con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di materiali e di tecniche idonee atte a soddisfare la fornitura a cui sono destinate. La garanzia si intende relativa a tutti i suoi componenti, a prescindere dal produttore di ciascun componente.

3. Nei casi in cui la garanzia non copra eventuali malfunzionamenti sarà cura del Fornitore dimostrare l'origine dell'evento ai fini della non applicabilità della garanzia.

ART. 27 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE O MORTE DELL'AGGIUDICATARIO O VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

1. In caso di liquidazione giudiziale dell'Aggiudicatario, l'appalto si intenderà senz'altro revocata e VIVA Servizi S.p.A. provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà della VIVA Servizi S.p.A. scegliere nei confronti dell'erede dell'Aggiudicatario, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

2. L'aggiudicatario dovrà comunicare alla VIVA Servizi S.p.A. qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

3. Relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti, in caso di fallimento si farà riferimento a quanto previsto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui l'appaltatore sospenda l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto senza giustificato motivo, accertato dalla Committente, per un periodo superiore a giorni 20 (venti).

2. La Stazione Appaltante è in facoltà di risolvere il Contratto, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016, qualora sussistano contestazioni, pretese o richieste in corso di esecuzione e si verifichi anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti:

- Per frode nell'esecuzione della prestazione;
- Nel caso di manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto;
- Qualora dovessero incorrere in più di due segnalazioni, anche non consecutive, di mancato rispetto dei tempi e/o delle modalità di esecuzione della prestazione;
- applicazione di numero 3 penali anche di diversa natura per inadempienza contrattuale
- Nei casi di imperizia nello svolgimento dell'appalto e quando venga compromessa la sua tempestiva esecuzione e la buona riuscita;
- Qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

- In caso di sospensione della prestazione da parte della Ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
- Per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- Per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
- mancanza applicazione del contratto CCNL dichiarato per il personale impiegato per le forniture/servizi;
- perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto di cui al presente C.S.A
- manomissione o falsificazione delle SDS delle schede tecniche;

3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la VIVA Servizi S.p.A., oltre all'applicabilità delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. VIVA Servizi S.p.A., in caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria, ha facoltà di disdire il contratto stesso in qualsiasi momento con semplice preavviso di cinque giorni da darsi a mezzo raccomandata o PEC.

5. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo mail PEC.

6. In caso di risoluzione contrattuale, VIVA Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di affidare ad altri l'esecuzione dell'appalto in danno della ditta.

7. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore, verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettato da VIVA Servizi S.p.A., fatto salvo il maggior onere derivante a VIVA Servizi S.p.A. per la stipula del nuovo contratto necessario per il completamento della fornitura. L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire alla VIVA Servizi S.p.A., danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza

ART. 29 RECESSO PER VOLONTÀ DELLA COMMITTENZA

1. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza necessità di giustificazione e senza che, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., la Contraente possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

2. In caso di recesso, alla Contraente saranno quindi corrisposti esclusivamente i compensi per le forniture che risulteranno effettivamente eseguite alla data del recesso.

3. La volontà della Committente di recedere dal contratto sarà comunicata alla Contraente con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

4. Nei casi di recesso del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Committente è fatta alla Contraente nella forma dell'ordine di servizi, anche via PEC, o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni fino a quel momento effettuate.

ART. 30 DIRITTI DI AUTORE

1. La VIVA Servizi S.p.A. non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario abbia usato nell'esecuzione della prestazione, dispositivi o soluzione tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

2. La Contraente deve comunicare al Committente gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso o da terzi, che intenda eventualmente adottare nello svolgimento delle prestazioni, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrando, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno di un impegno irrevocabile del titolare di tali diritti di cedere i diritti stessi alla Contraente in caso di conclusione del contratto

3. La Ditta aggiudicataria riterrà indenne la VIVA Servizi S.p.A. da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi o responsabilità ad essi relative a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del contratto.

4. La Committente resta estraneo ai rapporti tra la Contraente ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie tra di loro

ART. 31 PENALI

1. La VIVA Servizi si riserverà la facoltà di verificare, senza necessità di preavviso, la rispondenza delle prestazioni effettuate con quanto richiesto da C.S.A.

2. Premesso che una differente modalità di esecuzione dell'appalto rispetto a quanto contrattualmente stabilito è da ritenersi valida solo se concordata anticipatamente con VIVA Servizi e comunque del tutto eccezionale, sono da considerarsi inadempienze contrattuali la mancata (parziale o totale) o ritardata effettuazione delle prestazioni richieste e delle comunicazioni rispetto ai termini stabiliti e/o alle modalità indicate nel presente C.S.A.

3. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna frazionato specificato all'art. Art. 5 Modalità di espletamento delle forniture - termini di consegna del presente C.S.A. si applica una penale pari al 0,6 ‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo successivo alla data di scadenza massima di ciascuna prestazione.

4. Verrà applicata medesima penale anche nel caso di ritardo nella sistemazione dei difetti riscontrati per ogni giorno naturale e consecutivo eccedente i venti giorni massimi prefissati di cui all' Art. 20 Controllo qualità e accettazione

5. Nel caso di concessione di una proroga del termine massimo di consegna fissato per il singolo ordinativo ai sensi all'Art. 5 Modalità di espletamento delle forniture - termini di consegna del presente C.S.A, la penale di cui al comma 2. del presente articolo decorre dal termine del periodo di proroga concesso.

6. Qualora il ritardo dell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale, il Direttore dell'esecuzione potrà proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel caso in cui, per ragioni di opportunità il contratto venga continuato fino al termine naturale, la penale verrà applicata nella sua totale entità, se ricorre il caso anche oltre il 10%.

7. La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell'applicazione delle penali sopra indicate è la contestazione degli addebiti. Operata la contestazione dell'inadempienza, l'aggiudicatario ha facoltà di produrre le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dalla VIVA Servizi S.p.A. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la VIVA Servizi S.p.A. procede all'applicazione della penale mediante ritenuta sui compensi dovuti da fattura; se questi non fossero sufficienti si agirebbe sulla cauzione. Sia la contestazione di inadempimento, sia l'irrogazione della penale sono comunicate con PEC.

8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di VIVA Servizi S.p.A. di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

9. Le penali disciplinate dal presente articolo sono cumulabili tra di loro e saranno, a discrezione di VIVA SERVIZI S.p.A. applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Aggiudicatario o notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e comunque regolati prima del pagamento a saldo di una eventuale fattura emessa dall'aggiudicatario.

ART. 32 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO E ACCETTAZIONE DEL C.S.A

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario dell'appalto, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di che regolano il presente appalto e di tutte le condizioni locali che si riferiscono allo specifico genere di prestazione richiesta.

2. L'Aggiudicatario deve aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nel presente C.S.A e relativi allegati , ivi compresi quelli riferiti, agli oneri assicurativi e alle altre condizioni cui è assoggettata la prestazione richiesta.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario del contratto equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del contratto.

ART. 33 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONI DI CREDITO

1. E' vietata, da parte dell'Aggiudicatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di atti di trasformazione, fusione e per i quali si applicano le disposizioni vigenti alla data di accadimento.

2. É applicabile l'istituto della cessione del credito nelle modalità espresse all'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di Aggiudicatario. La cessione del credito deve essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

ART. 34 INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DOCUMENTI FACENTE PARTE DEL CONTRATTO

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di incarico le norme ed i documenti di seguito elencati, ancorché non materialmente allegati, di cui l'Aggiudicatario dichiarerà di avere preso perfetta conoscenza:

- tutta la documentazione di gara, il presente C.S.A e relativi allegati;
- l'offerta economica della Ditta aggiudicataria e tutti i documenti richiesti nel contratto.
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i: "Codice dei Contratti Pubblici" e tutti gli eventuali decreti attuativi e linee guida approvati alla data di avvio della procedura di affidamento;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- le eventuali polizze a garanzia depositate;
- ogni altro documento ivi allegato e/o richiamato

2. In caso di discordanza vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la fornitura/servizio viene affidato e comunque quella che meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona esecuzione dello stesso. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti sopra elencati, verrà accordata prevalenza alla disposizione di maggior favore per il Committente ovvero, in subordine, ove non vi sia una disposizione di maggior favore per il Committente, la prevalenza verrà attribuita in base all'ordine nel quale i documenti sono elencati al precedente comma 1.

3. In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle

maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del C.S.A, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto di incarico e dei risultati ricercati con l'affidamento dell'appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

ART. 35 ESONERO RESPONSABILITÀ DELLA VIVA SERVIZI SPA E RISPETTO DELLE NORMATIVE

1. Tutti i componenti utilizzati per lo svolgimento della prestazione dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica.

2. L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle forniture/servizi oggetto del presente contratto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà della VIVA Servizi S.p.A. sia di terzi, tenendo esonerata la VIVA Servizi S.p.A. dalle relative conseguenze. L'Affidatario risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del contratto e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

3. Senza eccezioni o riserve restano a totale carico dell'Affidatario ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni subiti dalla VIVA SERVIZI S.p.A. o da terzi connessi e derivanti dall'esecuzione del contratto, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della VIVA SERVIZI S.p.A., salvi gli interventi in favore dell'Affidatario da parte di società assicuratrici.

4. VIVA SERVIZI S.p.A. resta esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dalla prestazione oggetto dell'affidamento; tutte le responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dall'Affidatario come effetto dell'affidamento.

5. VIVA SERVIZI S.p.A. non assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno che dovesse derivare all'Affidatario ad opera di terzi

6. L'Appaltatore deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i In ogni caso, l'aggiudicatario garantisce che la prestazione svolta nel suo complesso ed in ogni particolare, sia sicura dovendosi ritenere la presente specifica tecnica solo indicativa. Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

7. L' aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del C.S.A in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente C.S.A. La Ditta, nell'esecuzione della fornitura/servizio, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso del contratto.

ART. 36 GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la sottoscrizione del contratto, l'Affidatario deve, nel termine che sarà comunicato dalla VIVA SERVIZI S.p.A., costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, una "garanzia definitiva così come statuito dall'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Tale cauzione/fidejussione rimarrà vincolata fino alla liquidazione degli importi dovuti (da intendersi quale regolare esecuzione della fornitura).

3. Tale cauzione/fidejussione dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui all'allegato A del DM del 19 gennaio 2018, n. 31 che dovrà inoltre comprendere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

4. La garanzia è prestata a tutela della VIVA SERVIZI S.p.A. per l'esatto adempimento, da parte dell'Affidatario, di tutte le obbligazioni previste dal contratto e dal presente capitolato, per il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze alle obbligazioni.

5. La mancata costituzione della garanzia definitiva nei modi e termini richieste dalla Committenza determina la decadenza dell'affidamento e la pronuncia dell'aggiudicazione della fornitura in favore dell'operatore economico che segue nella graduatoria

6. La garanzia definitiva deve essere considerata valida fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale dell'Affidatario nei confronti della VIVA SERVIZI S.p.A.

7. L'omesso pagamento dei premi relativi alla garanzia definitiva da parte dell'Affidatario non comporta nell'inefficacia della garanzia nei confronti della VIVA SERVIZI S.p.A.

8. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienze dell'Affidatario, la cauzione definitiva sarà incamerata per intero, con riserva di richiedere i maggiori danni. Pertanto, qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, VIVA SERVIZI S.p.A. si riserva l'insindacabile facoltà di avviare ogni azione legale per il recupero di quanto necessario al ripianamento dei danni.

ART. 37 DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 38 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ogni eventuale controversia tra la VIVA Servizi S.p.A. e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello di Ancona.

ART. 39 DISPOSIZIONI CON RIFERIMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. Si fa presente l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n° 2 – "Marche Centro-Ancona" ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 36/1994 ed alla Legge Regione Marche 18/1998, ha affidato in via esclusiva alla VIVA Servizi S.p.A., quale Gestore, il Servizio Idrico Integrato dell'AATO;

2. Qualora a seguito della risoluzione o cessazione del rapporto di concessione di che trattasi, l'A.A.T.O. n° 2, anche prima della scadenza sopra indicata, dovesse eventualmente individuare un diverso Gestore, quest'ultimo potrà avvalersi della facoltà di subentrare nel presente atto in sostituzione del precedente Gestore, senza che l'Affidatario del presente appalto possa eccepire alcunché o vantare alcun diritto a risarcimento e/o indennizzi.

ART. 40 CODICE ETICO

1. Si fa presente che i rapporti intercorrenti con la VIVA Servizi S.p.A. sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico adottato dalla VIVA Servizi S.p.A. stessa, ai sensi del D. Lgs 08 Giugno 2011, n° 231 (disponibile sul sito internet www.vivaservizi.it).

ART. 41 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVIETO DI DIVULGAZIONE

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection

Regulation e la relativa normativa italiana di adeguamento, nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

2. Mediante la firma del medesimo, l'Appaltatore garantisce di essere in possesso di adeguata esperienza, capacità e professionalità in misura tale da garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché di essere in possesso di garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

3. Il contenuto del presente Contratto e le informazioni che l'Appaltatore riceverà in esecuzione o in ragione del presente Contratto sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del presente Contratto e salvi espressi obblighi di legge.

4. L'Appaltatore si obbliga quindi ad attuare ogni attività volta ad impedire che le informazioni già menzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. L'Appaltatore si impegna in ogni caso a comunicare al Responsabile di I Livello, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

5. Analogamente l'Affidatario autorizza la VIVA Servizi S.p.A. al trattamento dei dati personali conseguenti e derivanti dalla stipula e della gestione del presente documento.

6. L'aggiudicatario dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nel corso dell'appalto, le quali non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell'aggiudicatario stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente C.S.A.

7. L'inosservanza dei già menzionati obblighi costituirà grave inadempienza e la VIVA Servizi S.p.A. avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 42 ALLEGATI

- *Scheda Tecnica*
- *Modello di Offerta –Elenco Prezzi*

ELENCO DOCUMENTI DI PROGETTO

1-	R.T.I -QE	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA – QUADRO ECONOMICO
2-	C.S.A	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE -
3-	SC	SCHEMA DI CONTRATTO